

## Italia condannata dalla Cedu per il Fondo volo

L'Italia deve risarcire oltre 7 milioni e mezzo di euro ai pensionati del fondo volo. L'ha stabilito la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo in merito ai ricorsi promossi da alcuni iscritti al fondo relativamente alle modalità di calcolo della prestazione a cui hanno diritto. Secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto essere usati i coefficienti individuati da decreti ministeriali,

Inps ne ha utilizzati altri, meno favorevoli per i pensionandi. Con l'articolo 2, comma 503, della legge 244/2007 è stato precisato che prevalgono questi ultimi. Secondo la Cedu l'intervento normativo, avendo condizionato i contenziosi in corso, contrasta con l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo relativo al diritto a un processo equo

# Rischi da valutare in base alle norme tecniche e alla situazione specifica

## Sicurezza sul lavoro

L'obbligo di formazione e informazione punta a evitare negligenze

**Luigi Caiazza**

In materia di tutela della sicurezza da infortuni, la valutazione del rischio deve essere attuata tenendo in debito conto le disposizioni tecniche vigenti, non essendo richiesto un ulteriore apposito studio non previsto dalla normativa di settore. Sempre in materia di valutazione del rischio, di un macchinario, non basta fare esclusivo riferimento alle indicazioni del costruttore, ma è compito del datore di lavoro verificare tale idoneità in rapporto all'ambiente in cui il macchinario sarà utilizzato

e alle concrete mansioni svolte dal lavoratore che vi sarà adibito, ponendo in essere idonee misure atte a evitare infortuni. Sono due principi espressi dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le sentenze 1425/2024 e 1437/2024, apparentemente contrastanti, ma che puntualizzano correttamente l'obbligo e la corrispondente responsabilità del datore di lavoro sia dal punto di vista formale che di quello sostanziale.

In merito alla prima sentenza, riferita all'osservanza delle disposizioni tecniche vigenti, la Suprema corte ha accolto il ricorso del gestore di un circuito motociclistico relativo alla condanna decisa a seguito della morte di una motociclista uscita di pista. La condanna si fondava sull'asserito obbligo di effettuare, anche se non previsto dalla normativa di settore, uno studio sulla sicurezza del tracciato e sulla valutazione dei relativi rischi determinati dalla nota elevata

pericolosità dello sport che vi si svolgeva (motocross).

La Suprema corte ha ritenuto che al gestore, essendosi affidato al regolamento della competente federazione sportiva e alle omologhe del circuito da parte dei tecnici federali quali maggiori esperti del settore, non avrebbe potuto essere imputata la mancata ricerca di tecnici con esperienza superiore.

La seconda sentenza riguarda i pericoli presenti in una azienda per la lavorazione di materiale plastico nel cui magazzino, mediante l'utilizzo di un carrello elevatore con "forche", venivano effettuate operazioni di carico e scarico di sacchi contenenti granulati di plastica che, in caso di rottura, avrebbero potuto causare lo «schiacciamento del lavoratore» investito.

Proprio in tale fase di lavoro si è verificato un infortunio mortale e, nella fase processuale, è risultato che la corretta procedura da seguire non fosse stata oggetto di formazione da parte del datore di lavoro. È stato tra l'altro sottolineato che l'obbligo di formazione e informazione, regolato dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008, prescinde dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore ed è funzionale proprio a fronteggiare l'eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest'ultimo.

In riferimento all'uso del macchinario, la Corte ha avuto modo, altresì, di puntualizzare che l'obbligo del datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi correlati è autonomo rispetto a quello del costruttore ed è strettamente attinente all'obbligo di valutazione dei rischi ai quali, nel singolo ambiente di lavoro e in relazione alle effettive mansioni svolte, il lavoratore è esposto, ritenendo così insufficiente, nella fattispecie, aver messo a disposizione del dipendente il manuale d'uso del muletto.